



## Statuto Ticinomoda

### Capitolo I: Nome, sede, scopo

- Art. 1** L' Associazione **Ticinomoda** è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2** **Ticinomoda** ha sede a Lugano, presso la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino (Cc-Ti).
- Art. 3** **Ticinomoda**, associazione dei fabbricanti e degli operatori del ramo dell'abbigliamento del Cantone Ticino (Svizzera ) si prefigge:
- a) il promovimento dell'industria ticinese della moda e dell'abbigliamento e la tutela degli interessi dei suoi soci. A tale scopo essa può stipulare convenzioni con altri enti e organizzazioni economiche, come pure contratti collettivi di lavoro con le organizzazioni sindacali.
  - b) la tutela del livello professionale dei propri membri tramite la formazione professionale di dirigenti, quadri, maestranze e apprendisti.
  - c) lo sviluppo della collegialità e della collaborazione fra membri in particolare attraverso l'assistenza ai membri con informazioni e consigli.

### Capitolo II: Soci

- Art. 4** Può essere ammessa a **Ticinomoda** ogni ditta che eserciti sul territorio della Svizzera Italiana un'attività nell'abbigliamento e/o nel tessile e accessori con attività produttiva, gestionale o logistica. La domanda dovrà essere corredata da copia dell'iscrizione al registro di commercio. A giudizio del comitato potranno affiliarsi anche ditte che operano in rami affini.
- Art. 5** Sulle domande d'ammissione decide il comitato. L'azienda deve dimostrare di essere attiva sul territorio del Cantone e iscritta al registro di commercio del Cantone Ticino da almeno 1 anno.  
Contro eventuali decisioni negative l'istante ha facoltà di ricorso all'assemblea entro il termine di un mese.
- Art. 6** L'uscita dall'associazione può aver luogo solo per la fine di un anno civile, col preavviso di tre mesi da darsi con lettera raccomandata.



**Art. 7** L'Assemblea, su proposta del comitato, può decidere l'esclusione di un socio per motivi gravi (ripetute infrazioni delle norme dello statuto, di regolamenti, convenzioni, accordi, ecc.).

Se un socio è in arretrato di almeno due anni nel pagamento dei contributi sociali, viene escluso dall'Associazione.

**Art. 8** In caso di cessione d'azienda la qualità di socio non passa automaticamente ai successori.

**Art. 9** I soci dimissionari o esclusi perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

**Art. 10** Per obblighi dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima. È esclusa ogni responsabilità personale dei singoli soci.

### **Capitolo III: Organi**

**Art. 11** Gli organi dell'associazione sono l'assemblea, il comitato e i revisori dei conti.

**Art. 12** L'assemblea si raduna ordinariamente almeno una volta all'anno con un preavviso di almeno 15 giorni.

**Art. 13** Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a. La nomina del presidente, del comitato e dei revisori;
- b. L'approvazione dei conti;
- c. La determinazione del contributo annuale;
- d. La decisione di spese straordinarie superiori a fr. 20'000. - per singolo caso;
- e. L'adozione di regolamenti interni;
- f. La decisione su ricorsi in materia di domande d'ammissione;
- g. L'esclusione di soci (vedi art. 7 );
- h. La revisione dello statuto;
- i. Lo scioglimento dell'associazione.



- Art. 14** L'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Sugli oggetti di cui alle lettere a-f dell'art. 13 essa decide a semplice maggioranza dei voti espressi.  
Per gli oggetti di cui alle lettere g-h-i è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
- Art. 15** Il comitato è composto dal presidente e da un massimo di altri 14 membri, nominati per quattro anni e sempre rieleggibili. I membri di comitato nominati dall'Assemblea possono delegare un proprio sostituto (sottinteso della stessa azienda) in caso di impossibilità a partecipare alle sedute.  
Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente.
- Art. 16** Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o a richiesta di almeno cinque membri.
- Art. 17** Sono di competenza del comitato tutte le deliberazioni che il presente statuto non riserva all'assemblea.
- Art. 18** Il comitato può deliberare quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri.  
In caso di parità è determinante il voto del presidente.
- Art. 19** Il comitato nomina un segretario, che può essere scelto anche fuori dell'associazione.  
In questo caso il segretario non ha diritto di voto.
- Art. 20** I revisori dei conti, in numero di tre, vengono nominati per quattro anni.

#### **Capitolo IV Gruppi interni e commissioni**

- Art. 21** Allo scopo di promuovere la collaborazione fra i soci, possono essere costituiti gruppi o commissioni di settore.  
Questi gruppi e/o commissioni dovranno operare nell'ambito e in conformità degli scopi, dei regolamenti e delle decisioni di Ticinomoda.  
Essi saranno presieduti da un membro del comitato.
- Art. 22** Il Comitato potrà designare in ogni momento commissioni speciali per lo studio di problemi specifici.



## Capitolo V Finanze

**Art. 23** Il contributo annuale ordinario ammonta al 2‰ (due per mille) dei salari AVS dell'anno precedente sino ad un montante di CHF 25'000'000; all'1‰ (uno per mille) per la parte eccedente tale importo.

Il contributo minimo per azienda è di CHF 500.

**Art. 24** Il conto annuale va sottoposto ogni anno all'assemblea ordinaria.

## Capitolo VI Varie

**Art. 25** Di fronte ai terzi l'associazione è vincolata dalla firma congiunta del presidente e segretario, o del vicepresidente e segretario oppure del presidente e vicepresidente.

**Art. 26** In caso di scioglimento di **Ticinomoda**, il patrimonio di quest'ultima resta affidato alla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino, in attesa della ricostituzione di analoga associazione di categoria. Trascorsi dieci anni senza che tale nuova associazione sia costituita, la Cc-Ti devolverà il patrimonio a scopi di utilità pubblica.

**Art. 27** Per tutto quanto non è previsto in questo statuto valgono le disposizioni di legge.

Il presente Statuto è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 27 maggio 2014.

Il Presidente:  
Franco Cavadini

Il Segretario:  
Luca Albertoni